



Decreto Dirigenziale n. 323 del 12/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART.208 - DITTA E.S.A. S.R.L. ECO SERVICES AGRO, CON SEDE LEGALE IN ANGRI (SA) ALLA VIA D'ANNA N. 100 E IMPIANTO IN ANGRI (SA) ALLA VIA S.MARIA SS 18 AREA PIP STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI - RETTIFICA D.D. N.37 DEL 16.02.2009.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la ditta E.S.A. s.r.l. Eco Services Agro, con sede legale in Angri (SA) alla Via D'Anna n. 100 e impianto in Angri (SA) alla Via S.Maria SS 18 Area PIP è autorizzata all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti recuperabili non pericolosi, con decreto dirigenziale n° 2 del 12.01.2009 s successivo D.D. n. 37 del 16.02.2009;

CHE l'ufficio, nell'ambito delle procedure finalizzate alla pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania di una BANCA DATI degli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha eseguito una serie di controlli dei dati in suo possesso sulla totalità degli impianti;

CHE in alcuni casi sono state rilevate alcune incongruenze che si ritiene necessario eliminare con la correzione degli atti autorizzativi;

CHE nella fattispecie si è evidenziato che nel decreto n. 37/2009 è riportato il codice CER 19.10.03 che risulta associato al rifiuto pericoloso Fluff- frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose;

CONSIDERATO

CHE la ditta E.S.A. s.r.l. Eco Services Agro è autorizzata all'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di soli rifiuti non pericolosi;

RITENUTO

CHE occorre, pertanto, procedere alla rettifica del decreto dirigenziale n. 37 del 16.02.2009 e cancellare il codice CER 19.10.03;

VISTI

il D.Lgs. 152/06;
la deliberazione di Giunta Regionale 1411/07;
il D.D. n. 2 del 12.01.2009;
il D.D. n. 37 del 16.02.2009;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) RETTIFICARE il D.D. n. 37 del 16.02.2009 e cancellare il codice **CER 19.10.03** dall'elenco dei codici autorizzati, per cui l'impianto risulta autorizzato al trattamento dei seguenti codici:

02.01.01– 02.01.03 – 02.01.04 – 02.01.07 – 02.02.03 – 02.03.01 – 02.03.04 - 02.03.05 –
02.05.01 - 02.05.02 – 02.06.01 - 02.06.03 – 03.01.01 – 03.01.05 – 03.03.01 – 03.03.09 –
03.03.10 – 03.03.07 – 03.03.08 – 04.02.21 – 04.02.22 – 04.02.09 – 04.02.10 – 07.02.13 –
08.01.12 – 08.01.18 – 08.02.01 – 10.13.01 – 10.13.14 – 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 –

15.01.04 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.07 – 15.01.09 – 16.01.03 – 16.03.04 – 16.03.06 –
17.06.04 – 19.02.03 – 19.08.12 – 19.08.14 – 19.10.02 – 19.10.04 – 19.11.06 – 19.12.01 –
19.12.02 – 19.12.03 – 19.12.04 – 19.12.05 – 19.12.07 – 19.12.08 – 19.12.10 – 19.12.12 –
19.13.06 – 20.01.01 – 20.01.02 – 20.01.08 – 20.01.10 – 20.01.11 – 20.01.34 – 20.01.36 –
20.01.38 – 20.01.39 – 20.01.40 – 20.02.01 – 20.02.03 – 20.03.01 – 20.03.07;

2) PRECISARE:

2.1. che la durata della gestione dell'impianto sarà di anni 10 (dieci) e finirà il **16.12.2018**;

2.2. che l'esercizio dell'attività è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- 2.2.1 La quantità massima stoccabile dovrà essere di 1.200 (milleduecento) tonnellate annue, per una quantità massima stoccabile giornaliera di 100 (cento) tonnellate.
- 2.2.2 I rifiuti identificati con codici speculari dovranno essere accompagnati da idonea certificazione di non pericolosità;
- 2.2.3 Lo stoccaggio provvisorio effettuato sia in cumuli che in contenitori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla D.G.R. 1411/07;
- 2.2.4 Il deposito preliminare per i rifiuti prodotti dalla propria attività dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
- 2.2.5 Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire secondo le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs 152/06 e s. m. e i. in considerazione che l'azienda usa solo vasche a tenuta;
- 2.2.6 La ditta, per i criteri di gestione e la bonifica dei contenitori dovrà attenersi a quanto previsto dalla D.G.R.n 1411/07.

3) RICHIAMARE il D.D. 2 del 12.01.2009 e il n. 37 del 16.02.2009, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme ed invariate.

4) TRASMETTERE il presente provvedimento alla E.S.A. s.r.l. Eco Services Agro., al Comune di Angri (SA), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL competente, al Settore T.A.P. Ecologia e Tutela Ambiente di Salerno, all'Osservatorio Regionale dei rifiuti.

5) INVIARE per la pubblicazione il presente Decreto al Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri